



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" e, in particolare, gli articoli 34 e seguenti, concernenti la formazione dei medici specialistici;

VISTO l'articolo 43 del citato d.lgs. n. 368/1999 come integrato dall'art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità; di determinare e di verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono; di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo art. 43 del d.lgs. n. 368/1999, nella parte in cui stabilisce che l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione medica è disposto, su proposta del citato Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari", e, in particolare, l'articolo 11;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, S.O. n. 25, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 28 settembre 2021 n. 1109 (a sua volta modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 23 febbraio 2022 n.248) e dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 10 marzo 2023 n. 138;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015", come modificato e integrato dal D.I. MUR – Salute 31 maggio 2022, n. 546, che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di specializzazione, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 8 del citato decreto ministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, che prevede che "l'Osservatorio nazionale proporrà l'accREDITamento delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance" specificando, altresì, che "limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accREDITamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accREDITamento provvisorio";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 665 del 30 settembre 2020 di ricostituzione, per il triennio 2020-2023, dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, di cui al ridetto articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come integrato con i successivi DD. MM. n. 573/2021 e n. 368/2022, n. 114/2023, n.140/2023 e n. 484/2023;

VISTA la nota 28 marzo 2023, prot. n. 5658 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha disposto l'apertura della Banca dati per l'offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2022/2023 al fine di consentire agli Atenei l'aggiornamento dei dati e delle informazioni concernenti le predette scuole di specializzazione;

VISTE le istanze di istituzione/attivazione e accREDITamento presentate dall'Università degli Studi di TORINO con riguardo alle anzidette scuole di specializzazione per l'a.a. 2022/2023 all'interno della apposita piattaforma informatica del Ministero dell'Università e della ricerca predisposta dal Cineca e finalizzate alla valutazione da parte dell'ONFSS, alla luce del richiamato decreto MIUR-Salute n.402/2017 e ss. mm. e ii., delle scuole e relativa verifica della sussistenza degli standard per l'accREDITamento delle singole strutture inserite nelle loro reti, dei requisiti generali e specifici di idoneità delle reti formative e degli indicatori di performance;

VISTI i pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 03/05/2023, con cui è stato approvato, nell'A.A. 2022/2023, l'ordinamento didattico e/o la modifica di ordinamento didattico delle seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici dell'Università degli Studi di TORINO: **Reumatologia (1)**;

CONSIDERATO che l'ONFSS, in fase di istruttoria, ai fini dell'espressione del proprio parere finale ha, tra l'altro:

- esaminato le informazioni e i dati aggiornati dai suddetti Atenei per l'a.a. 2022/2023 nell'apposita piattaforma informatica, relativi agli standard per l'accREDITamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle loro scuole di specializzazione e ai requisiti generali e specifici (strutturali, organizzativi e disciplinari) di idoneità della rete formativa delle anzidette scuole di specializzazione;
- esaminato le integrazioni documentali fornite e/o i piani di adeguamento, da esso stesso richiesti e caricati dagli atenei in banca dati;
- tenuto conto dei valori, presenti in piattaforma, rilevati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (di seguito per brevità "AGENAS"), e dei valori rilevati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito per brevità "ANVUR"), inerenti al rispetto degli indicatori di performance di cui al predetto decreto n.402/2017 e relativi allegati;

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa A. De Paola.

Ufficio V "Scuole di specializzazione"

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772-7636-7474-7577
PEO dgordinamentiufficio5@mur.gov.it - PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

- verificato gli standard per l'accreditamento delle singole strutture, i requisiti generali e specifici (strutturali, organizzativi e disciplinari) di idoneità della rete formativa e gli indicatori di performance di cui al richiamato decreto n.402/2017 e ss.mm.ii.;
- tenuto conto degli atti e delle risultanze delle suddette attività istruttorie, di verifica e di valutazione da esso svolte nelle sedute del 6 giugno 2023, del 26 giugno 2023, del 4 luglio 2023, del 17 luglio 2023, del 24 luglio 2023 e, in ultimo, del 27 luglio 2023, anche attraverso gli specifici approfondimenti espletati dai sottogruppi di Area da esso stesso nominati (area medica; area chirurgica; area dei servizi clinici);

VISTA la deliberazione conclusiva adottata nella seduta plenaria del 27 luglio 2023, con la quale, terminate le attività istruttorie di analisi e valutazione di cui sopra, l'ONFSS ha formulato, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 8 del decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402 e per le motivazioni espresse nella medesima delibera, le proprie proposte di accreditamento, di accreditamento provvisorio e di non accreditamento relative alle strutture delle reti formative e, complessivamente, alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per le quali gli Atenei hanno presentato istanza di istituzione/attivazione e accreditamento per l'a.a. 2022/2023;

VISTE, in particolare, le proposte di accreditamento, di accreditamento provvisorio e di non accreditamento adottate dall'ONFSS nella ridetta adunanza del 27 luglio 2023 con riguardo alle strutture e alle scuole di specializzazione presentate per l'a.a. 2022/2023
dall'Università degli Studi di TORINO;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del 06/09/2023, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999, all'accREDITAMENTO e/o all'accREDITAMENTO provvisorio e/o al non accREDITAMENTO delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione in **Malattie dell'apparato digerente, Radioterapia, Reumatologia, Chirurgia Toracica, Ematologia, Ginecologia ed Ostetricia, Medicina del lavoro, Medicina nucleare, Geriatria, Neurologia, Audiologia e foniatria, Genetica medica, Pediatria, Scienza dell'alimentazione, Dermatologia e venereologia, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Ortopedia e traumatologia, Neurochirurgia, Allergologia ed immunologia clinica, Oncologia medica, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Medicina fisica e riabilitativa, Oftalmologia, Neuropsichiatria infantile, Chirurgia Vascolare, Medicina interna, Chirurgia Generale, Urologia, Otorinolaringoiatria, Cardiocirurgia, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Igiene e medicina preventiva, Statistica sanitaria e Biometria, Malattie Infettive e Tropicali, Nefrologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina d'emergenza-urgenza, Psichiatria, Anatomia patologica, Endocrinologia e malattie del metabolismo, Medicina dello sport e dell'esercizio fisico, Radiodiagnostica, Microbiologia e virologia, Chirurgia maxillo-facciale**, (44) dell'Università degli Studi di TORINO, per le quali l'ONFSS ha proposto o l'accREDITAMENTO o l'accREDITAMENTO provvisorio, e con il quale sono state, altresì, individuate le strutture che, diversamente da quanto richiesto dall'Ateneo in sede di accREDITAMENTO, sono state riclassificate come "complementari al raggiungimento dei volumi assistenziali della rete formativa" delle anzidette scuole;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402 e ss.mm.ii., all'accREDITAMENTO e/o all'accREDITAMENTO provvisorio e/o al non accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici presentate dall'Università degli Studi di TORINO in conformità alle proposte formulate dall'ONFSS nella richiamata delibera del 27 luglio 2023 e all'anzidetto decreto Salute - MUR 06/09/2023, per le motivazioni ivi espresse da intendersi integralmente richiamate nel presente decreto;

DECRETA:

Articolo 1:

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa A. De Paola.
Ufficio V "Scuole di specializzazione"
Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772-7636-7474-7577
PEO dgordinamentiufficio5@mur.gov.it - PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

(Scuole di specializzazione “accreditate” dell'Università degli Studi di TORINO)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del MIUR-Salute 13 giugno 2017, n. 402 e ss.mm. e ii, su proposta dell'ONFSS, sono accreditate per l'a.a. 2022/2023 le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici dell'Università degli Studi di TORINO:

LISTA SCUOLE (che hanno ricevuto la proposta finale di accreditamento)

Struttura di raccordo: Scuola di medicina

..... *omissis*

Medicina fisica e riabilitativa (Nuova)

Lista Strutture della rete formativa:

- OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa
- ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AUSILIATRICE DON GNOCCHI - NEURO-RIABILITAZIONE 7501 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- CASA DI CURA KOELLIKER OSPEDALINO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5600 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- CASA DI CURA VILLA SERENA - S.P.A. - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5600 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- PRESIDIO MAJOR - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5620 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI GONZAGA - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- OSPEDALE CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - NEURO-RIABILITAZIONE 7502 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto facente parte di una sovrastruttura)
- OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA MOLINETTE - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto facente parte di una sovrastruttura)
- OSPEDALE CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - UNITA' SPINALE 2802 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto facente parte di una sovrastruttura)
- OSPEDALE CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5607 - Favorevole all'accREDITAMENTO (in quanto facente parte di una sovrastruttura)
- TO5 - SC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 0203 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa

.....*omissis*

2. È approvata l'integrazione del Regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di TORINO per quanto riguarda l'inserimento delle Scuole di specializzazione di cui al presente articolo, per le quali è autorizzata l'istituzione e il rilascio dei relativi titoli accademici / la modifica dell'ordinamento.

.....*omissis*

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa A. De Paola.

Ufficio V "Scuole di specializzazione"

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772-7636-7474-7577
PEO dgordinamentiufficio5@mur.gov.it - PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 4:

Attivazione dei Corsi

1. L'attivazione delle Scuole di specializzazione, accreditate e accreditate in via provvisoria, di cui alle precedenti disposizioni, è subordinata all'assegnazione dei contratti statali di formazione medica specialistica da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. In caso di mancato accreditamento del corso, le Università assicurano agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

3. Gli Atenei garantiscono agli specializzandi in corso, iscritti alle Scuole di specializzazione che non hanno ottenuto l'accreditamento ministeriale, la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. Tuttavia, ove lo specializzando iscritto a tali Scuole presenti apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata, l'Ateneo cui lo specializzando è iscritto concede il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate all'istanza, fermo restando la preliminare verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte dell'Ateneo di destinazione.

4. Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di TORINO provvederà ad emanare con proprio decreto l'integrazione al regolamento didattico d'ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio



Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa A. De Paola.
Ufficio V "Scuole di specializzazione"

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772-7636-7474-7577
PEO dgordinamentiufficio5@mur.gov.it - PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it